

Tax Newsletter

9/2022

Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

Legislazione

— Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di revoca per i regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'art. 110, D.L. 104/2020 - Provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022

Prassi

— Opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della '*remissione in bonis*' - Interpello n. 443 del 02 settembre 2022

— Chiarimenti in tema di tassazione dei dividendi - Interpello n. 454 del 16 settembre 2022

— Riallineamento nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare - Interpello n. 448 del 09 settembre 2022

— Requisiti Pex per imprese in liquidazione - Interpello n. 481 del 27 settembre 2022

Legislazione

Imposte sui redditi

Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di revoca per i regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'art. 110, D.L. 104/2020 - Provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022

Per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o hanno presentato il

La revoca dei regimi di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 è esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione al quale l'opzione per i regimi di cui all'art. 110 è stata esercitata.

La revoca costituisce inoltre titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art.17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate.

Prassi

Imposte sui redditi

Rappresentante fiscale di uno o più soggetti esteri: nomina e distinta contabilità - Interpello n. 442 del 02 settembre 2022

Un soggetto passivo attraverso la 'lettera di nomina' può assumere la nomina di rappresentante fiscale di un soggetto estero.

Tale lettera può essere redatta anche in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.

Tale soggetto passivo, potendo assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti, e potendo quindi essere intestatario di più numeri di partita IVA, quanti sono i soggetti rappresentati (considerando anche la propria), ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.

Opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della 'remissione in bonis' - Interpello n. 443 del 02 settembre 2022

L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi nel quadro RQ dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Nel caso il contribuente abbia omesso o erroneamente predisposto la dichiarazione, ma ha comunque adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione,

versando la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta, può comunque fruire del beneficio ricorrendo all'istituto della 'remissione in bonis'.

Detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati dalle imprese - Interpello n. 444 del 06 settembre 2022

L'Agenzia delle entrate chiarisce che la nuova agevolazione prevista all'art.119-ter del D.L. 34/2020, introdotto art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2022, si aggiunge alla detrazione già prevista sul tema ma, in questo caso, non si pone alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento. Tale agevolazione, infatti, è prevista anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

In questo caso la condizione necessaria è che il detentore abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Abuso del diritto: alienazione di partecipazioni - Interpelli n. 450 e 451 del 09 settembre 2022

La realizzazione di operazioni di alienazione di azioni a valori correnti, nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione societaria, consente l'applicazione del regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2-bis, TUIR, in luogo del regime ordinario di cui all'art. 9 del TUIR.

L'eventuale vantaggio fiscale che si genera non può essere considerato indebito, laddove le operazioni di compravendita risultino volte a eliminare le cause ostative prima di applicare il regime del realizzo controllato. Resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 212/2000, di verificare se le suddette operazioni siano effettivamente finalizzate a realizzare una riorganizzazione di gruppo legittima.

ITF: modalità di versamento da parte di soggetti non residenti - Interpello n. 453 del 13 settembre 2022

Per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie da parte di un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale stabile organizzazione deve essere nominata rappresentante fiscale ai fini dell'adempimento dovuto. Nel caso in cui il soggetto non residente non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello stato, può essere nominato un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973. In assenza della nomina del rappresentante fiscale, l'ITF deve essere versata direttamente dal soggetto estero, il quale, se obbligato alla presentazione della dichiarazione, deve richiedere l'attribuzione di un codice fiscale italiano.

[Chiarimenti in tema di tassazione dei dividendi - Interpello n. 454 del 16 settembre 2022](#)

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche: tale regime, che prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%, si applica sui dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018. Inoltre, è stato previsto un regime transitorio in vigore fino al 31 dicembre 2022, in base al quale per gli utili che si sono formati ante 2018 può essere applicato, al momento della distribuzione, il regime preesistente. L'Amministrazione finanziaria, con la suddetta risposta, ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2023, verrà definitivamente applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva del 26%.

[Svantaggi per il lavoratore forfetario rimpatriato - Interpello n. 460 del 20 settembre 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo godendo del regime forfetario, non potrà ricorrere al regime previsto per i lavoratori rimpatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità del lavoratore rientrante in Italia di svolgere attività di lavoro autonomo senza iscriversi al regime forfetario, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli rimpatriati.

[Obblighi di comunicazione per le compagnie assicurative estere - Interpello n. 463 del 21 settembre 2022](#)

Una compagnia di assicurazioni che ha sede legale e amministrativa in uno stato estero membro dell'Unione Europea, che svolge la propria attività in Italia, senza avere una succursale nel territorio italiano, rientra nella categoria di intermediari bancari e finanziari e quindi è obbligata a sottostare alla disciplina dell'antiriciclaggio e agli obblighi di natura fiscale prevista per tale categoria. L'Agenzia delle entrate chiarisce che assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte del soggetto estero, non solleva la compagnia assicurativa dagli obblighi di comunicazione, a meno che non sia coinvolto un intermediario finanziario residente in Italia in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.

[Trattamento fiscale delle società assimilate alle holding - Interpello n. 472 del 27 settembre 2022](#)

Le modalità di calcolo delle imposte sul reddito e dell'IRAP previste per le società di partecipazione finanziaria, non possono essere estendibili ai 'soggetti assimilati' alla stessa. L'esclusione deriva dal fatto che le società assimilate non svolgano l'attività propria delle *holding* (finanziarie e non) alle quali si applica l'art. 162-*bis* del TUIR.

[IPER ammortamento e beni strumentali nuovi: imputazione degli investimenti secondo competenza - Interpello n. 473 del 27 settembre 2022](#)

L'Agenzia delle entrate chiarisce che in materia di iperammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, gli investimenti vanno imputati al periodo di vigenza dell'agevolazione, secondo il principio della competenza. Tale principio riporta che le spese di acquisizione dei beni si considerano effettuate, per i beni mobili alla data di consegna o di spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

[Classificazione degli strumenti finanziari - Interpello n. 476 del 27 settembre 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ricorda quanto già citato nella risoluzione n. 30/E/2019, in applicazione dell'art. 44, comma 2, TUIR, in materia di classificazione e di differenziazione degli strumenti finanziari tra azioni e titoli simili e obbligazioni e titoli simili. Chiarisce che in merito al trattamento fiscale da applicare agli strumenti finanziari occorre in prima battuta verificare che la remunerazione non derivi integralmente dai risultati economici della società emittente, in tal caso sarebbe simile all'azione, e successivamente che esista un'obbligazione incondizionata a pagare alla scadenza una somma e che vi sia assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, in tal caso sarebbe assimilabile alle obbligazioni.

[Requisiti Pex per imprese in liquidazione - Interpello n. 481 del 27 settembre 2022](#)

Uno dei requisiti per poter usufruire del regime Pex è quello della commercialità, che, nel caso in cui una società sia in fase di liquidazione deve essere verificato a ritroso, ossia non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, bensì dall'inizio della fase di liquidazione della società partecipata. Ciò è dovuto al fatto che la società in fase di liquidazione non può essere paragonata a una società che svolge attività ordinaria e di conseguenza il requisito della commercialità risulta irrilevante.

[Imposte sui redditi - Agevolazioni](#)

[Riallineamento: ambito applicativo - Interpello n. 447 del 09 settembre 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento alle disposizioni recate dai commi 8-*ter* e 8-*quater*, rientrano nel perimetro delle disposizioni i marchi, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita (di cui all'art. 10 del D.M. 8 giugno 2011), la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e per l'avviamento, ai fini IRES e ai fini IRAP.

Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo del citato comma 8-*ter* le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.

Riallineamento nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare - Interpello n. 448 del 09 settembre 2022

L'Agenzia delle entrate con tale risoluzione ha sottolineato che l'art.110 del Decreto Agosto dà la possibilità alle imprese, con esercizio non coincidente con l'anno solare, di eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, concedendo, in tal modo, a tali imprese, la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il legislatore per evitare la duplicazione del beneficio ha però predisposto per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la possibilità di effettuare la rivalutazione una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.

Bonus carburante per attività di pesca - Risoluzione n. 48 del 14 settembre 2022

È stato istituito il codice tributo n. 6967 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca, di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Istituzione codici tributo per utilizzo dei crediti a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - Interpello n. 49 del 16 settembre 2022

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, in riferimento al terzo trimestre 2022:

- '6968' denominato " *credito d'imposta a favore delle imprese art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*";
- '6969' denominato " *credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*";
- '6970' denominato " *credito d'imposta a favore delle imprese non energivore – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*";
- '6971' denominato " *credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*";
- '6972' denominato " *credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*".

Bonus Sud per le imbarcazioni da diporto - Circolare n. 32/E del 21 settembre 2022

Le imbarcazioni da diporto possono essere considerate alla stregua degli impianti e macchinari essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, per cui le imprese che effettuano investimenti per l'acquisto delle suddette, salvo che siano rispettate le altre condizioni normative, possono fruire del credito d'imposta Mezzogiorno. Nella circolare vengono forniti approfondimenti in materia del bonus Sud con i requisiti da rispettare per usufruire e le ultime novità in materia.

Bonus locazione per imprese turistiche - Risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022

È stato istituito il codice tributo n. 6978 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta acquistato dai cessionari di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

IVA

Riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di gas - Risoluzione n. 47 del 06 settembre 2022

L'amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in tema di riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali. La misura è stata introdotta al fine di limitare gli impatti degli aumenti del costo del gas, a causa della particolare situazione macroeconomica che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Tale riduzione si applica a tutti i consumatori finali, indipendentemente dallo scaglione di consumo.

'Navigazione in alto mare': il regime di non imponibilità ai fini IVA - Interpello n. 449 del 09 settembre 2022

L'art. 8 del D.P.R. 633/1972 disciplina la non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le tipologie di navi di cui alla lettera a) nel caso in cui venga rispettato il requisito della navigazione in alto mare. Tale regime di non imponibilità può essere applicato anche se la nave in questione è destinata alla demolizione: nel caso di specie, per poter usufruire della non imponibilità, bisognerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare (la quale deve essere superiore al 70%) realizzata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la possibilità di applicare questo regime sia al contratto principale (stipulato dal committente con il cantiere) sia a quelli derivati (stipulati tra il cantiere e una o più imprese subcontraenti).

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 9/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.